



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AMBIENTE

Determinazione N. 1123 / 2022

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

**Oggetto: PROROGA DELLA VALIDITÀ DEL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE PROT. N. 50904 DEL 09.06.2017 RELATIVO ALL' APPROVAZIONE DEL PROGETTO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE E RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN VIA BASTIETTE 23, IN COMUNE DI MIRA. DITTA RENERWASTE VENICE S.R.L. (EX REM-TEC S.R.L.).**

Il dirigente

### VISTI:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- iii. il decreto del sindaco metropolitano n. 89 del 30/12/2021, relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’area “Ambiente” al dott. Massimo Gattolin;
- iv. il bilancio di previsione e il Documento Unico di programmazione 2022-2024 approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n° 2 del 18/01/2022;
- v. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2022-2024, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 5/2022 del 11.03.2022, che prevede all’obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell’ambiente” nell’ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali”.
- vi. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- vii. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- viii. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
  - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
  - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
  - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D. lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- vi. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

- vii. l'art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;

**VISTI:**

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- i. Visto il D.lgs del 16.06.2017, n. 104 di attuazione delle direttiva n. 2014/52/UE che apporta rilevanti modifiche al titolo terzo della parte II del D.lgs n. 152/06 in merito alla valutazione d'impatto ambientale;
- ii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare:
- iii. l'art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell'allegato A della stessa;
- iv. l'art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l'istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;
- v. la D.G.R.V. del 31 gennaio 2017 n. 94 “ Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”;
- vi. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- vii. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- viii. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;
- ix. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative”;
- x. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

**PREMESSO che:**

- i. con determina prot. n. 50904 del 09.06.2017 è stato rilasciato alla società Rem-Tec S.r.l. il giudizio di compatibilità ambientale e la contestuale approvazione del progetto per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti da spazzamento stradale e rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Mira ai sensi degli art. 26 e 208 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. poi modificato con determina prot. n. 47882 del 25.06.2018.
- ii. con determinazione prot. n. 36963 del 6.06.2019 è stata trasferita alla società Renerwaste Venice S.r.l. la titolarità della determina prot. 50904 del 09.06.2017;
- iii. con determina prot. 47882 del 25.06.2018 è stato prorogato fino al 09.06.2019 il termine per l'inizio dei lavori e fino al 09.06.2022 per la fine dei lavori
- iv. Con determina prot. n.13287 del 16.03.2021, modificata per errata corrige con la determina prot. n. 15939 del 30.03.2021 è stata approvata la richiesta di modifica sostanziale di cui all'istanza acquisita agli atti con prot. n. 50075 del 05.10.2020
- v. la validità del succitato provvedimento prot. n. 50904/2017 è fissata, al punto 10, in anni 5 salvo richiesta di proroga motivata da parte dell'interessato, così come previsto dall'art. 26 c.6 del D.lgs 152/06 e s.m.i. vigente al momento del rilascio del provvedimento di VIA;
- vi. il D.lgs 16 giugno 2017, n. 104 ha modificato la parte II del decreto legislativo n. 152/06 confermando all'art. 25 c.5 l'efficacia temporale del provvedimento di VIA in 5 anni salvo richiesta di proroga motivata;

**VISTA** l'istanza, acquisita agli atti con prot. n. 10844 del 22.02.2022, con cui la ditta Renerwaste Venice S.r.l., con sede legale in via Innsbruck, 33 Bolzano CAP 39100 CF 02651450211, chiede l'attivazione della procedura di proroga della validità del giudizio di compatibilità ambientale prot. n. 108892 del 22.12.2016 ai sensi dell'articolo 25 comma 5 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii e della D.G.R. n. 94 del 31.01.2017 relativo al realizzando impianto di recupero rifiuti da spazzamento stradale e rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Mira;

**PREMESSO che:**

- i. in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- i. con decreto del Sindaco metropolitano n.90 del 29 dicembre 2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019 e n. 28 del 19 marzo 2019 è stata approvata la nuova macrostruttura.
- ii. con decreto n. 54 del 22.07.2020, il Sindaco metropolitano ha approvato l'aggiornamento della Carta dei Servizi, comprendente l'elenco dei procedimenti amministrativi e relativi termini di competenza della Città metropolitana, in cui è indicata l'Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- iii. con decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 31 marzo 2021, è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della l. 190/2012 e del D.lgs. 33/2013, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2021-2023, assieme alla "Tabella A – Misure anticorruzione", che ne costituisce parte integrante;
- iv. Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.P.C.T.:
  - dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2021-2023);
  - dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Anna Maria Pastore (rif. Mis Z10 del PTPCT 2021-2023);
  - dichiara che con atto del 31.05.2021 prot. n. 41712/21 è stata individuata la dott.ssa Anna Maria Pastore quale responsabile del presente procedimento (rif. Mis Z20A del PTPCT 2021-2023);

**CONSTATATO che:**

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato III alla parte II del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii, alla lettera z.b) che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R n. 4/2016;
- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 25.02.2022 la documentazione tecnica e la relazione di aggiornamento del SIA trasmesse per via telematica dalla società Marchi Industriale S.p.A., ai fini di garantire un'adeguata informazione al pubblico.

**DATO ATTO che:**

- i. in data 14.03.2022, durante la seduta del Comitato tecnico V.I.A., la ditta ha illustrato le motivazioni inerenti la richiesta di proroga di validità del provvedimento di VIA;
- i. la proroga di validità del provvedimento prot. n. 50904 del 09.06.2017 verterà solo ed esclusivamente per quanto concerne il giudizio di compatibilità ambientale;
- ii. la documentazione fornita è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato tecnico VIA;
- iii. il Comitato tecnico VIA nella seduta del 19.04.2022 ha espresso parere favorevole alla richiesta di proroga di ulteriori **6 mesi** di validità del provvedimento di VIA sopra richiamato, acquisito agli atti con protocollo n° 22860 del 21.04.2022;

**RITENUTO** di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

**DETERMINA**

1. Di prorogare la validità del solo giudizio di compatibilità ambientale prot. n. 50904 del 09.06.2017 di **ulteriori 6 mesi** fino alla data del **09.12.2022**, confermando tutte le prescrizioni contenute nella Determinazione sopracitata alla società "Renerwaste Venice S.r.l.". Si riportano le principali condizioni ambientali che, in virtù dell'entrata in vigore della DGRV 1620/2019, vengono riformulate come segue:

**Condizione 1:**

<b>CONTENUTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>Macrofase</b>	Post-operam
<b>Oggetto della condizione</b>	<p>Esecuzione presso un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 delle analisi delle acque di scarico di ciascuno impianto di trattamento su un campione medio composito di durata commisurata a quella degli scarichi dal pozzetto campionatore, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, azoto totale, solidi sospesi totali, fosforo totale e idrocarburi totali. Qualora gli eventi piovosi in grado di attivare il suddetto scarico si verificano con frequenza superiore a 365 giorni la ditta dovrà comunicare l'impossibilità di procedere al campionamento e dovrà provvedere a effettuare le analisi alla prima occasione utile, secondo le disposizioni sopra indicate.</p> <p>Le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra indicati devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al DM 30.07.1999. I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data.</p>
<b>Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza</b>	Entro 60 giorni dalla data di comunicazione di avvio degli impianti e, successivamente, almeno ogni 365 giorni.
<b>Soggetto verificatore</b>	Città Metropolitana di Venezia e ARPAV

#### Condizione n. 2

<b>CONTENUTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>Macrofase</b>	Post-operam
<b>Oggetto della condizione</b>	<p>Trasmissione alla CMVE di copia dei certificati di analisi alle emissioni diffuse dei biofiltri, relative ad un campionamento da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della LR n. 33 del 16.04.1985 e s.m.i.. Le analisi biennali dovranno essere effettuate secondo le modalità descritte nella Determinazione n. 2346/2017.</p>
<b>Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza</b>	Entro i 45 giorni successivi alla messa a regime degli impianti.
<b>Soggetto verificatore</b>	Città Metropolitana di Venezia e ARPAV

#### Condizione n. 3

<b>CONTENUTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>Macrofase</b>	Post-operam
<b>Oggetto della condizione</b>	<p>Esecuzione di campagna olfattometrica da condurre in punti predeterminati all'interno dello stabilimento ed eventualmente all'esterno in prossimità dei ricettori sensibili, facendo riferimento alle norme UNI 13275/03. I relativi risultati dovranno essere presentati alla CMVE entro 30 giorni dalla loro elaborazione. Tale campagna sia ripetuta 2 anni dopo dalla prima, per un opportuno confronto. I relativi risultati dovranno essere presentati alla CMVE entro 30 giorni dalla loro elaborazione.</p>
<b>Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza</b>	Entro i 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio definitivo.
<b>Soggetto verificatore</b>	Città Metropolitana di Venezia e ARPAV

#### Condizione n. 4

<b>CONTENUTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
------------------	--------------------

<b>Macrofase</b>	Post-operam
<b>Oggetto della condizione</b>	Applicazione di tutte le modalità gestionali a tutela dell'ambiente prescritte dalla Determinazione n. 2346/2017. In particolare al fine di limitare le emissioni diffuse di polveri derivanti dai cumuli posti all'esterno del capannone, l'altezza del cumulo dovrà essere inferiore di almeno un metro rispetto all'altezza del box di contenimento. In alternativa i cumuli dovranno essere umidificati.
<b>Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza</b>	Nel corso dell'esercizio dell'impianto
<b>Soggetto verificatore</b>	Città Metropolitana di Venezia e ARPAV

2. Ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle condizioni ambientali impartite e modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
3. Ai fini della verifica dell'ottemperanza di cui all'art. 28 c.3 del citato decreto legislativo il proponente dovrà presentare, per il tramite del SUAP del comune competente per territorio, la documentazione richiesta all'art. 1 del presente provvedimento attraverso apposita istanza scaricabile dal sito web dell'Area Ambiente della Città metropolitana di Venezia al seguente link: <http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/documenti/servizi-alle-imprese/via/moduli-richieste>
4. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
5. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dal 22.02.2022, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 23.05.2022, risulta rispettato.
6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte della ditta interessata.
7. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Renerwaste Venice S.r.l. e trasmesso per conoscenza al Comune di Mira, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.
8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo:  
[https://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/via\\_concluse.html](https://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/via_concluse.html)

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE

MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente